

Questione pregiudiziale

Se sia conforme all'interpretazione del diritto dell'Unione, in generale, e all'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del protocollo VI di cui all'allegato V dell'Accordo multilaterale sullo Spazio aereo comune europeo, in particolare, la prassi di una compagnia aerea di una parte aderente all'Accordo ECAA che consiste nel prestare servizi di trasporto aereo commerciale di viaggiatori in partenza da uno Stato membro dell'Unione europea, attraversando il proprio paese di origine come punto di trasferimento in cui detta compagnia trasborda i passeggeri e i loro bagagli su un altro aereo della sua flotta, e avendo come destinazione uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo, in virtù di un titolo di trasporto autonomo nel quale vengono menzionati due distinti numeri di volo.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 5 settembre 2016 —
Fidelity Funds/Skatteministeriet****(Causa C-480/16)**

(2016/C 419/42)

*Lingua processuale: il danese***Giudice del rinvio**

Østre Landsret

Parti*Ricorrente:* Fidelity Funds*Resistente:* Skatteministeriet*Interveniente:* NN (L) SICAV**Questione pregiudiziale**

Se un regime fiscale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in forza del quale gli organismi d'investimento collettivo esteri disciplinati dalla direttiva 85/611/CEE⁽¹⁾ del Consiglio (la direttiva o.i.c.v.m) sono soggetti a ritenuta alla fonte sui dividendi provenienti da società danesi sia contrario all'articolo 56 TCE (articolo 63 TFUE) sulla libera circolazione dei capitali o all'articolo 49 TCE (articolo 56 TFUE) sulla libera circolazione dei servizi, laddove organismi d'investimento collettivo danesi equivalenti possono ottenere un'esenzione dalla ritenuta alla fonte, o perché operano effettivamente una distribuzione minima di dividendi ai propri membri a fronte della quale si applica la ritenuta alla fonte, oppure perché è calcolata tecnicamente una distribuzione minima sulla quale è applicata la ritenuta alla fonte in relazione ai membri degli organismi.

⁽¹⁾ Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU 1985 L 375, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 settembre
2016 –Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt****(Causa C-483/16)**

(2016/C 419/43)

*Lingua processuale: l'ungherese***Giudice del rinvio**

Fővárosi Törvényszék

Parti*Ricorrente:* Zsolt Sziber